

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 9 APRILE 2024

IL CONSIGLIO GENERALE

“Visto l’articolo 2, comma 2 *bis*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, che consente agli Enti aventi natura associativa, come l’ACI e gli AC, di adeguarsi con propri Regolamenti, tenendo conto delle loro peculiarità, ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica; visto il vigente Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese per il triennio 2023-2025 dell’Ente adottato, in attuazione delle richiamate previsioni normative, con deliberazione del Consiglio Generale del 24 gennaio 2023; vista la nota dell’Ufficio Amministrazione e Bilancio prot. n. 1697/24 del 4 aprile 2024, con la quale vengono sottoposte al Consiglio Generale talune modifiche agli artt. 6 e 7 del Regolamento in parola; tenuto conto che le modifiche all’art. 6 “*Spese per il personale*” sono finalizzate, su conforme indicazione della Direzione Risorse Umane e Organizzazione, a recepire le osservazioni in proposito formulate dall’Amministrazione vigilante con nota prot. n. DPS0005906-P-28 del 28 aprile 2023; considerato che le modifiche all’art. 7 “*Spese relative al funzionamento degli Organi di indirizzo politico-amministrativo e dei vertici gestionali*” si sostanziano nell’inserimento, ai fini della quantificazione del tetto retributivo del Segretario Generale che costituisce anche il limite per i dipendenti dell’Ente, di un rinvio mobile alla normativa vigente senza previsione di un importo massimo predefinito, come attualmente stabilito nella misura di €. 240.000 annui; preso atto che detta modifica consente, da un lato, il recepimento all’interno dell’Ente delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n.234, che hanno previsto la rideterminazione del limite retributivo di cui all’art. 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in base alla percentuale stabilita ai sensi dell’art. 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione agli incrementi medi conseguiti nell’anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati, come calcolati dall’ISTAT ai sensi del comma 1 del medesimo art. 24 e garantisce, dall’altro, la possibilità di recepire eventuali, ulteriori interventi normativi che dovessero intervenire in materia di retribuzione del personale delle pubbliche amministrazioni; ritenuto di procedere all’adeguamento in questione nei termini di cui sopra; visto l’articolo 4, comma 3, lett. B, sub b), del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Ente, che demanda al Consiglio Generale la competenza a deliberare in ordine al Regolamento di *spending*; all’unanimità: **approva**, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 *bis*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, e a parziale modifica della deliberazione del 24 gennaio 2023 di cui in premessa, le modifiche agli articoli 6 e 7 del Regolamento

per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese per il triennio 2023-2025 riportate nel testo allegato al verbale della seduta sotto la lett. D), che costituisce parte integrante della presente deliberazione. La Direzione Risorse Umane e Organizzazione e l'Ufficio Amministrazione e Bilancio sono incaricati di curare, per quanto di rispettiva competenza, gli adempimenti connessi e conseguenti all'adozione della presente deliberazione.”.

**REGOLAMENTO PER L'ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI RAZIONALIZZAZIONE E
CONTENIMENTO DELLE SPESE PER IL TRIENNIO 2023-2025**

testo vigente art. 6, comma 1	testo modificato art. 6, comma 1
<p>1. I fabbisogni di personale Dirigenziale, Professionisti o delle Aree di Classificazione possono essere soggetti a variazioni. A tal fine l'Ente predispone l'eventuale revisione del piano triennale per i fabbisogni del personale per gli anni 2023, 2024 e 2025, relativamente al personale delle aree, ai professionisti ed alla dirigenza, finalizzato non solo alla razionalizzazione e all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse ma anche ad un eventuale incremento o decremento delle stesse, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, co. 10-bis, del decreto-legge n. 95/2012.</p>	<p>1. I fabbisogni di personale Dirigenziale, Professionisti o delle Aree di Classificazione possono essere soggetti a variazioni. A tal fine l'Ente predispone l'eventuale revisione del piano triennale per i fabbisogni del personale per gli anni 2023, 2024 e 2025, relativamente al personale delle aree, ai professionisti ed alla dirigenza, finalizzato non solo alla razionalizzazione e all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse ma anche ad un eventuale incremento o decremento delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del d. lgs. 165/2021, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, co. 10-bis, del decreto-legge n. 95/2012 .</p>
<p>2. Le spese relative al personale riconducibili alle voci del conto economico B9) non possono superare, per ciascun esercizio del triennio 2023-2025, il limite in vigore al 31.12.2016, rivalutato secondo la dinamica di previsione ISTAT dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al 31.12.2018, al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati. Il rispetto di tale limite, accertato a chiusura dell'esercizio, tenuto conto delle specificità dell'Ente, realizza gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale e tiene luogo, così come richiamato nella circolare MEF-RGS 8/2015 "Enti e Organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2015", alle altre forme di riduzione e/o contenimento previste dalla vigente regolamentazione in materia di spesa del personale di enti pubblici</p>	<p>2. Le spese relative al personale riconducibili alle voci del conto economico B9) non possono superare, per ciascun esercizio del triennio 2023-2025, il limite in vigore al 31.12.2016. Il rispetto di tale limite, accertato a chiusura dell'esercizio, tenuto conto delle specificità dell'Ente, realizza gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale e tiene luogo, così come richiamato nella circolare MEF-RGS 8/2015 "Enti e Organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2015", alle altre forme di riduzione e/o contenimento previste dalla vigente regolamentazione in materia di spesa del personale di enti pubblici.</p>
<p>3. b) gli eventuali adeguamenti contrattuali economici derivanti dall'approvazione dei Contratti Collettivi Nazionali di comparto aventi decorrenza a partire dal 01.01.2019;</p>	<p>3. b) gli eventuali adeguamenti contrattuali economici derivanti dall'approvazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Comparto;</p>

testo vigente art. 7, comma 1, lett. a)	testo modificato art. 7, comma 1, lett. a)
<p>1. a) Il trattamento economico complessivo del Segretario Generale è ridotto del 18% rispetto al trattamento economico previsto al 31/12/2016, e comunque fino a concorrenza di € 240.000,00 annui complessivi.</p>	<p>1. a) Il trattamento economico complessivo del Segretario generale è ridotto del 18% rispetto al trattamento economico previsto al 31/12/2016, e comunque fino a concorrenza del limite stabilito dalla normativa vigente</p>